



XLI SESSIONE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PROCESSO VERBALE N. 33

Deliberazione n. 131 del 9 aprile 2026

**OGGETTO: AUTONOMIA DIFFERENZIATA, ART. 116, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE ITALIANA: DETERMINAZIONI REGIONE UMBRIA.**

Consiglieri		pres.	ass.	Consiglieri		pres.	ass.
1	Agabiti Paola		x	12	Michelini Letizia	x	
2	Arcudi Nilo	x		13	Pace Eleonora	x	
3	Betti Cristian	x		14	Pernazza Laura	x	
4	Bistocchi Sarah	x		15	Proietti Maria Grazia	x	
5	Bori Tommaso	x		16	Proietti Stefania	x	
6	De Rebotti Francesco	x		17	Ricci Fabrizio	x	
7	Filipponi Francesco	x		18	Romizi Andrea		x
8	Giambartolomei Matteo		x	19	Simonetti Luca	x	
9	Lisci Stefano	x		20	Tagliaferri Bianca Maria	x	
10	Melasecche Germini Enrico	x		21	Tesei Donatella	x	
11	Meloni Simona	x					

PRESIDENTE: SARAH BISTOCCHI

CONSIGLIERA SEGRETARIA: BIANCA MARIA TAGLIAFERRI

ESTENSORE: BARBARA ERCOLI

VERBALIZZANTE: ELISABETTA BRACONI



**Deliberazione n. 131 del 9 aprile 2026**

**OGGETTO: AUTONOMIA DIFFERENZIATA, ART. 116, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE ITALIANA: DETERMINAZIONI REGIONE UMBRIA.**

**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

**Vista** la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

**Vista** la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa);

**Vista** la mozione presentata dai Consiglieri Betti (primo firmatario), Ricci, Simonetti e Tagliaferri, recante "AUTONOMIA DIFFERENZIATA, ART. 116, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE ITALIANA: DETERMINAZIONI REGIONE UMBRIA" (Atto n. 531).

**Udita** l'illustrazione dell'atto in oggetto da parte del Consigliere Betti;

**Uditi** gli interventi dei Consiglieri regionali e dell'Assessore competente per materia;

**con votazione sul testo dell'atto n. 531**

**che ha riportato 13 voti favorevoli e 5 voti contrari espressi**

**dai 18 Consiglieri presenti e votanti**

**DELIBERA**

di approvare il seguente ordine del giorno:

**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

**PREMESSO CHE:**

- la riforma del Titolo V della Costituzione (L. Cost. 3/2001) ha introdotto il modello della 'geometria variabile', volto a bilanciare le forti spinte autonomistiche locali – particolarmente presenti, oggi come allora, in alcune realtà d'Italia – con l'esigenza di preservare l'unità giuridica ed economica del Paese, attribuendo alle Regioni a statuto ordinario, con l'art. 116, comma 3, la facoltà di negoziare ulteriori e specifiche forme di autonomia;
- nel periodo immediatamente successivo all'attuazione della norma costituzionale richiamata, le Regioni a statuto ordinario hanno intrapreso solo rari tentativi di autonomia, trattandosi perlopiù di richieste per specifiche funzioni amministrative legate a vocazioni locali, come l'ipotesi di autonomia sui beni culturali deliberata dalla Giunta Toscana il 24 marzo 2003;
- i cambiamenti del quadro politico hanno più tardi consentito a Veneto e Lombardia di promuovere iniziative di forte rilievo per l'attuazione dell'art. 116, comma 3, della Costituzione. Tali proposte miravano a un modello di autonomia vicino a quello delle Regioni a statuto speciale, con l'obiettivo esplicito di trattenere sul territorio le risorse fiscali prodotte, anche a scapito dei principi di solidarietà previsti dalla Costituzione;
- tale approccio ha trovato espressione concreta nell'indizione di referendum consultivi: in Veneto, con le leggi regionali n. 15 e 16 del 19 giugno 2014 relative all'autonomia e all'indipendenza regionale; in Lombardia, con la deliberazione consiliare n. 638 del 17



febbraio 2015, volta a richiedere ulteriori forme di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma 3, della Costituzione;

- di fronte al rischio di una rottura dell'unità nazionale, la Corte costituzionale (sent. 118/2015) ha chiarito i limiti dell'articolo 116. La Consulta ha annullato sia il progetto di indipendenza del Veneto (L.R. 16/2014), sia le proposte sul trattenimento delle risorse fiscali (L.R. 15/2014), ribadendo che l'autonomia non può tradursi in una sovranità separata o nel venir meno dei doveri costituzionali di solidarietà;
- a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, nell'ottobre 2017, Veneto e Lombardia hanno indetto due distinti referendum consultivi. Le consultazioni, concluse con una netta vittoria dei "sì", hanno formalizzato il consenso popolare verso il perseguimento di forme rafforzate di autonomia regionale;
- il successo dei referendum in Veneto e Lombardia ha spinto l'Emilia-Romagna a percorrere la strada dell'autonomia differenziata, ma seguendo una via pattizia (negoziale) senza passare per la consultazione popolare.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il rafforzamento – pur connotato da diverse sensibilità – di spinte autonomistiche, in quella stagione, è stato oggettivamente alimentato da anni di politiche legislative neo-centraliste che, complice la crisi dei debiti sovrani, dal 2008 in avanti hanno in buona parte frustrato le stesse istanze che nel 2001 condussero alla citata revisione del Titolo V lasciandone buona parte inattuata o attuata in maniera insufficiente;
- nei successivi passaggi politici, caratterizzati dal consenso al progetto di una larghissima parte delle Regioni a statuto ordinario, si è prodotta una unanime convergenza in seno alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano culminata nella diffusione nel c.d. Manifesto per l'Autonomia del 14 dicembre 2022;
- tale approdo è stato certamente favorito da iniziative unitarie e istanze puntuali avanzate, quale l'esigenza di una disciplina legislativa di cornice per l'attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione a presidio dei principi di unità della Nazione, solidarietà tra i territori e uguaglianza tra i cittadini; così come quella di affrontare questioni di ordine generale quali l'impatto sul coordinamento della finanza pubblica e sui meccanismi di perequazione, la definizione del ruolo da affidare al Parlamento rispetto ai contenuti delle intese tra esecutivi (regionali e statale), alle modalità di finanziamento delle funzioni devolute, alla quantificazione delle risorse, alla definizione di costi e fabbisogni standard;
- è in tale processo di convergenza che si sono prodotti, anche a cavallo di più legislature, molteplici disegni di legge governativi volti a definire tale cornice, fino alla Legge 26 giugno 2024 n. 86 c.d. Calderoli, recante Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

#### **RESO NOTE CHE:**


- il contenuto della Legge 86/2024 non ha rispettato i presupposti concordemente definiti e l'iter di approvazione della legge è stato caratterizzato dall'espressione di forti contrarietà che hanno condotto alla irreversibile spaccatura nel fronte, sino ad allora condiviso, da Regioni ed Enti locali, culminato nel voto a maggioranza – contrarie le regioni Emilia Romagna, Campania, Puglia e Toscana – in seno alla Conferenza delle Regioni e al non voto, in sede di Conferenza Unificata, di Anci e Upi;



- il conflitto verificatosi a livello istituzionale si è prodotto anche in Parlamento e in numerose componenti della società civile, tant'è che nel giugno 2023 sono state presentate al Senato le 106mila firme raccolte – oltre il doppio di quelle necessarie – a sostegno della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare recante Modifica dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi 1, 2 e 3, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato concernente modifica dell'articolo 116, comma 3, e dell'articolo 117, commi 1, 2, 3, della Costituzione (D.D.L. 764 comunicato il 1 giugno 2023);
- la contrarietà già espressa a livello politico-istituzionale ha posto le condizioni affinché, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, i consigli regionali di Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana deliberassero una conforme richiesta per l'indizione di referendum abrogativo della Legge 26 giugno 2024 n. 86 su due quesiti: il primo per l'integrale abrogazione della legge, il secondo, per l'abrogazione di alcune sue parti;
- un'analogha richiesta referendaria (che ha raccolto 1,3 milioni firme in due mesi), finalizzata all'abrogazione integrale della Legge 86/2024, è stata presentata dal Comitato per il referendum presieduto dal Prof. Gian Maria Flick;
- immediatamente dopo tale iniziativa, le regioni Puglia, Campania, Toscana e Sardegna hanno promosso giudizio di legittimità in via principale presso la Corte Costituzionale per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge 26 giugno 2024, n. 86.

#### **EVIDENZIATO CHE:**

- la Corte costituzionale con sentenza del 14 novembre 2024, n. 192 ha dichiarato l'incostituzionalità di ampie e sostanziali parti della Legge 86/2024 imponendo, di fatto, al legislatore statale di riconsiderare radicalmente il contenuto ricostruendone le parti caducate dalla pronuncia della Consulta, in senso conforme a Costituzione;
- in conseguenza di quanto deciso con sentenza 192/2024 le iniziative referendarie si sono arrestate in quanto dichiarate infine inammissibili dalla Corte costituzionale con sentenza del 7 febbraio 2025, n. 10 in quanto non più attuali alla luce degli effetti demolitori subiti dalla Legge 86/2024 e della sopravvenuta mancanza di omogeneità dei quesiti in relazione alle limitate parti della legge rimaste in vigore;
- nella citata sentenza, la Consulta ha sottolineato come l'ineliminabile concorrenza e differenza tra Regioni e territori, che può anche giovare a innalzare la qualità delle prestazioni pubbliche, non può spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le Regioni e tra Regioni, l'unità giuridica ed economica della Repubblica, l'eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e quindi la coesione sociale e l'unità nazionale, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia;
- la Corte costituzionale ha evidenziato come la differenziazione contemplata dall'art. 116, comma 3, della Costituzione, non possa essere un fattore di disgregazione dell'unità nazionale e della coesione sociale, ma uno strumento al servizio del bene comune della società e della tutela dei diritti degli individui e delle formazioni sociali.



**RIBADITO CHE:**

- in coerenza con l'insegnamento della Corte costituzionale, i valori cui ispirare l'azione politica, specie in contesti particolarmente complessi come quello attuale, sono l'unità giuridica ed economica della Nazione e la coesione fra le istanze pluraliste che arricchiscono la nostra società;
- l'auspicio di superare le divisioni intervenute fra il Governo, le Regioni e gli Enti locali attraverso la valorizzazione di meccanismi fortemente innovativi che privilegino logiche sistemiche, di cooperazione fra territori, di collaborazione interistituzionale e integrazione fra centro e periferia, piuttosto che rigide separazioni di competenze fra Stato e Regioni e fra Regioni capaci di innescare, all'opposto, dinamiche di competizione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,  
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE**

- a manifestare formalmente la contrarietà della Regione Umbria a qualunque procedimento attuativo dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, almeno fino a una definizione normativa chiara e rispettosa delle determinazioni della Corte costituzionale in materia di autonomia differenziata.

**IMPEGNA INOLTRE LA GIUNTA REGIONALE A CHIEDERE AL GOVERNO**

- di promuovere la necessaria riscrittura della Legge 26 giugno 2024 n. 86 ad opera del Parlamento in conformità con la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 14.11.2024, interrompendo nel contempo ogni negoziato in corso con le Regioni interessate e ogni altra iniziativa in potenziale contrasto, diretto o indiretto, col menzionato pronunciamento della Consulta.

L'estensore  
Barbara Ercoli  
(firma apposta digitalmente  
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)

La Presidente  
Sarah Bistocchi  
(firma apposta digitalmente  
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)